

CORTE COSTITUZIONALE

(di Karma Natali)

---

**C. cost., 15.11.2022 n. 230 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521 co. 2 Cpp sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521 co. 2 Cpp, «nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione». Obiettivo del rimettente era ottenere una pronuncia additiva che obbligasse il giudice a restituire gli atti al pubblico ministero anche in questo caso specifico (e non solo nell'ipotesi di fatto ritenuto "diverso" da quello descritto nell'imputazione).

Le questioni sono state giudicate non fondate, poiché la scelta compiuta dal legislatore nell'art. 521 co. 2 Cpp individua «un punto di equilibrio nient'affatto irragionevole tra il complesso dei principi e interessi sottesi al delicato meccanismo del processo penale» (§§ 4.3 e 3.5). Quanto, in particolare, all'art. 3 Cost., la Corte ha valorizzato l'eterogeneità delle conseguenze che si realizzano, nelle ipotesi considerate dal rimettente, in caso di inoperatività del meccanismo di restituzione degli atti al pubblico ministero: una volta accertata la diversità del fatto, il giudice, qualora non potesse restituire gli atti al pubblico ministero, dovrebbe infatti assolvere l'imputato, mentre, nel caso in cui venga rilevata la presenza di una circostanza aggravante non oggetto di contestazione, l'esito del giudizio resta comunque di condanna (si veda in particolare il § 3.5).

**C. cost., 10.11.2022 n. 227 (ordinanza)**

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente.

La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 co. 3 e 117 co. 1 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis co. 1 e 58-ter Op, nonché dell'art. 2 d.l. 13.5.1991 n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) conv. con modificazioni nella l. 12.7.1991 n. 203, nella parte in cui «escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del

codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia».

Investita delle questioni, la Corte costituzionale ha pronunciato l'ordinanza n. 97 del 2021, con la quale, una volta illustrate le ragioni di incompatibilità con la Costituzione esibite dalla normativa censurata, ha tuttavia evidenziato che «un intervento meramente “demolitorio” [...] potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa» (Corte cost., n. 97 del 2021). Per questi motivi, la Corte ha disposto un rinvio del giudizio e fissato una nuova discussione (per il 10.5.2022).

A ridosso di questa data, tuttavia, il Presidente del Consiglio – per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato – ha presentato istanza di differimento dell'udienza, motivando la richiesta in ragione dell'avanzamento dei lavori parlamentari volti all'approvazione del complessivo disegno di legge riformatore della normativa in esame. Tenuto conto di tali fattori – e precisando che «permangono inalterate le ragioni che hanno indotto [l]a Corte a sollecitare l'intervento del legislatore, al quale compete, in prima battuta, una complessiva e ponderata disciplina della materia, alla luce dei rilievi svolti nell'ordinanza n. 97 del 2021» – il Giudice delle leggi ha ritenuto necessario disporre un ulteriore rinvio. La trattazione è stata, pertanto, ulteriormente rinviata all'udienza dell'8.11.2022 (Corte cost., n. 122 del 2022, in questa Rivista, *Osservatorio normativo e giurisprudenziale*. Maggio 2022).

Con l'ordinanza n. 227 del 2022, la Corte ha dunque preso atto del mutato impianto normativo e, segnatamente, della emanazione del d.l. 31.10.2022 n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022 n. 150 di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali). Per consentire una verifica in ordine all'influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, il Giudice delle leggi ha così restituito gli atti al giudice rimettente.

### **C. cost., 8.11.2022 n. 226 (ordinanza)**

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 co. 2 l. 24.11.1981 n. 689, sollevate, in riferimento agli artt. 3 co. 2 e 27 co. 3 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Piacenza.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Piacenza ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 co. 2 l. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), «nella parte in cui non prevede che, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva di durata sino a sei mesi, il giudice individui il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato [in] quello di cui all'art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale ovvero possa fare

applicazione dei meccanismi di adeguamento di cui all'art. 133-bis del codice penale in luogo di quello di cui all'art. 135» Cp. Ciò sul presupposto che l'attuale impianto normativo sarebbe in contrasto con gli artt. 3 co. 2 e 27 co. 3 Cost.

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, rilevando la sopravvenuta carenza dell'oggetto della censura. Oltre alla sentenza della Corte n. 28 del 2022 (che aveva già giudicato parzialmente illegittimo l'art. 53 co. 2 l. 689/1981), il testo della disposizione sospettata di illegittimità è stato infatti recentemente sostituito dall'art. 71 co. 1 d.lgs. 10.10.2022 n. 150 (Attuazione della l. 27.9.2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), la cui entrata in vigore è prevista per il 30.12.2022 (cfr. l'art. 99-bis d.lgs. 150/2022, così come introdotto dall'art. 6 d.l. 31.10.2022 n. 162, recante Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022 n. 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali). Si veda, in particolare, il più favorevole tasso di ragguglio tra pena detentiva e pena pecuniaria sostitutiva stabilito dal nuovo art. 56-*quater* («Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale»).

### **C. cost., 3.11.2022 n. 223 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76 co. 4-*bis* del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al co. 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9.10.1990 n. 309.

Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 co. 4-*bis* d.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, in seguito T.U. spese di giustizia), nella parte in cui «ricomprende – tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti – i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73 [d.P.R.] 309/1990 ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, lett. a) o lett. g)» del d.P.R. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, in seguito T.U. stupefacenti). La disposizione è stata ritenuta in contrasto con gli artt. 3 e 24 co. 2 e 3 Cost.

Bersaglio del giudice *a quo* è dunque l'art. 76 co. 4-*bis* T.U. spese di giustizia, che, come noto, prevede una presunzione di superamento dei limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della condanna definitiva dell'interessato per alcuni reati ritenuti particolarmente "redditizi": presunzione trasformata da assoluta in relativa a seguito della sentenza costituzionale n. 139 del 2010 (in quella occasione, infatti, la Corte aveva dichiarato illegittima la disposizione censurata «nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria»).

Dopo aver precisato che i dubbi manifestati dal rimettente si riferiscono alla fattispecie di cui al co. 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti (e dunque non a tutti i reati presenti nella disposizione), la Corte si è confrontata con l'eccezione presentata dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale aveva evidenziato l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale volto a non ricomprendere l'ipotesi in discorso (cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità) tra quelle per cui opera la presunzione dell'art. 76 co. 4-*bis* T.U. spese di giustizia (si veda Cass. pen. 7.3.2018 n. 16127, non massimata).

Escluso che tale dimenticanza integrasse una carenza della motivazione sanzionabile con l'inammissibilità della questione sollevata (perché «il citato precedente [...] è uno solo – per quanto consta e secondo quanto dedotto dall'Avvocatura generale – come tale inidoneo, di norma, a identificare una situazione di diritto vivente, sì da fugare, con l'interpretazione conforme, i sollevati dubbi di illegittimità costituzionale») (§ 3), il Giudice delle leggi ha comunque evidenziato che il dato testuale dell'art. 76 co. 4-*bis* T.U. spese di giustizia, «il quale continua a far riferimento all'art. 73 tout court, senza escludere la fattispecie del suo comma 5, non consente di accedere a questa interpretazione adeguatrice, tanto più in mancanza nella fattispecie di una situazione di vero e proprio diritto vivente, non identificabile, di norma, in un'unica pronuncia» (§ 10).

Detto ciò, nel merito le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sono state giudicate fondate in relazione a entrambi i parametri costituzionali evocati. Quanto all'art. 3 Cost., la Corte ha rilevato che la disposizione censurata – nella parte in cui stabilisce una presunzione di superamento dei limiti di reddito per ottenere il patrocinio a spese dello Stato ove la persona richiedente sia stata precedentemente condannata in via definitiva per fatti puniti dall'art. 73 T.U. stupefacenti, in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 80 – risulta incoerente rispetto allo scopo perseguito, che è quello di «evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose, possano paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale [...], ai non abbienti» (si veda il § 12, nel richiamo alla sentenza n. 139 del 2010). I «fatti di "piccolo spaccio" [...] si caratterizzano per un'offensività contenuta per essere modesto il quantitativo di sostanze stupefacenti oggetto di cessione», sicché «non è ragionevole presumere che la "redditività" dell'attività delittuosa sia stata tale da determinare il superamento da parte del reo dei limiti di reddito contemplati dall'art. 76 [T.U. spese

di giustizia] per ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza che a diversa conclusione si possa pervenire in considerazione del fatto che la presunzione opera solo per le condanne aggravate ai sensi dell'art. 80» T.U. stupefacenti. Di qui, la violazione dell'art. 3 Cost. per intrinseca irrazionalità della norma: per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, il principio di ragionevolezza è leso «quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata (sentenze n. 195 e n. 6 del 2019; nello stesso senso, più di recente sentenza n. 125 del 2022)» (si veda, in particolare, § 12).

La Corte ha infine ritenuto fondata anche la questione sollevata in relazione all'art. 24 co. 2 e 3 Cost., in quanto l'ulteriore onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso (o per conservare) il patrocinio a spese dello Stato «costituisce un ostacolo ingiustificato all'accesso al beneficio [...], per chi è stato condannato per il reato di cessione di sostanze stupefacenti "di lieve entità" (o condotta equiparata), quand'anche aggravato dall'art. 80» T.U. stupefacenti (§ 13).

Sulla base di queste considerazioni, il Giudice delle leggi ha quindi dichiarato incostituzionale l'art. 76 co. 4-bis T.U. spese di giustizia, nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 T.U. stupefacenti, rimanendo invece impregiudicata la previsione della presunzione relativa alle altre fattispecie previste nell'ambito di quest'ultima disposizione che siano aggravate ai sensi dell'art. 80 T.U. stupefacenti.

CORTE DI GIUSTIZIA  
(di Oscar Calavita)

---

[C.G. UE, 10.11.2022, DELTA STROY 2003, C-230/21](#)

«L'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il giudice nazionale può irrogare a una persona giuridica una sanzione penale per un reato di cui sarebbe responsabile una persona fisica che ha il potere di contrarre obblighi per tale persona giuridica o di rappresentarla, nel caso in cui a quest'ultima non sia stata data la possibilità di contestare la sussistenza di detto reato».

La questione trae origine da una vicenda in cui sono stati avviati due procedimenti penali paralleli: il primo, nei confronti di una persona fisica, legale rappresentante della società Delta Stroy; il secondo, nei confronti di quest'ultima società, in quanto la legale rappresentante avrebbe agito nel suo interesse o vantaggio. Il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione di una pena pecuniaria nei confronti della società ai sensi dell'art. 83a dello Zann, ma il giudice dubita delle legittimità di quest'ultima disposizione, in quanto il procedimento "principale" (quello nei confronti della persona fisica) non era ancora concluso. La disposizione censurata sarebbe contraria al principio di legalità delle pene (art. 49 Carta di Nizza), in quanto l'accertamento della sussistenza del reato nei confronti della persona fisica non è indicato come elemento costitutivo della responsabilità dell'ente.

La Corte rileva, in sintesi, richiamando le argomentazioni dell'Avvocato Generale, che nel diritto bulgaro «la persona giuridica può essere sanzionata penalmente, in maniera definitiva, a seguito di un reato imputato alla persona fisica che ha il potere di contrarre obblighi per tale persona giuridica o di rappresentarla, senza che il giudice competente possa valutare l'esistenza di tale reato e senza che la persona giuridica possa esporre utilmente le sue osservazioni in proposito» (§54). Questa situazione non può che comportare una violazione della presunzione di innocenza garantita dall'art. 48 Carta di Nizza: non potendo contestare la sussistenza del reato presupposto, la persona giuridica non può utilmente esercitare il proprio diritto di difesa. Di conseguenza, una normativa nazionale che prevede delle presunzioni assolute e non consenta a una persona giuridica di contestare il merito delle accuse si pone in contrasto con l'art. 48 Carta di Nizza ed è contraria al diritto dell'Unione.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO  
(di Oscar Calavita)

[C. EUR. GRANDE CAMERA, 3.11.2022, SANCHEZ-SANCHEZ C. REGNO UNITO, 22854/20](#)

«Art. 3 - Mancanza di prove che dimostrino un rischio reale di condanna all'ergastolo senza condizionale in caso di estradizione e di condanna del ricorrente negli Stati Uniti - Gli Stati contraenti non possono essere ritenuti responsabili, ai sensi della Convenzione, per le carenze del sistema di uno Stato terzo, se valutate alla luce dello standard completo di *Vinter e altri*, che comprende sia un obbligo sostanziale che garanzie procedurali - Approccio adattato in due fasi sviluppato per i casi di estradizione - 1) Valutazione se il richiedente ha prodotto prove in grado di dimostrare che vi erano motivi sostanziali per ritenere che, in caso di condanna, vi fosse un rischio reale di condanna all'ergastolo senza condizionale - 2) Valutazione se, a partire dal momento della condanna, esiste un meccanismo di revisione che consente alle autorità nazionali di prendere in considerazione i progressi del detenuto verso la riabilitazione o qualsiasi altro motivo per la scarcerazione in base al suo comportamento o ad altre circostanze personali rilevanti».

Il ricorrente è stato arrestato sulla base di una richiesta di estradizione proveniente dagli USA, in quanto presunto narcotrafficante internazionale. Nel corso dell'udienza, il ricorrente ha sostenuto che la sua estradizione avrebbe violato l'articolo 3 Cedu a causa delle condizioni di detenzione e per il rischio reale di essere condannato all'ergastolo senza condizionale.

La Corte ricorda, innanzitutto, come una condanna all'ergastolo possa essere considerata legittima solo se il soggetto è posto nella condizione di tornare in libertà, sulla base di una rivalutazione della condanna dopo il decorso di un certo periodo di tempo (*Vinter e altri c. Regno Unito*). Nel contesto estradizionale, invece, quando la persona richiesta non è ancora stata condannata, non si può applicare direttamente il citato principio, in quanto è necessaria una complessa valutazione del rischio di un ergastolo senza condizionale. Pertanto, «*while the principles set out in Vinter and Others must be applied in domestic cases, an adapted approach is called for in the extradition context*» (§95). Un *adapted approach* che è composto di una duplice verifica: in primo luogo, l'estradando deve provare che, in caso di condanna, vi è un reale rischio di condanna all'ergastolo senza condizionale; in secondo luogo, qualora tale prima verifica desse esito positivo, sarà necessario che l'autorità richiedente dimostri «*that there exists in the requesting State a mechanism of sentence review which allows the competent authorities there to consider whether any changes in the life prisoner are so significant, and such progress towards rehabilitation has been made in the course of the sentence, as to mean that continued detention can no longer be justified on legitimate penological grounds*» (§96).

**Altra giurisprudenza:**

**Art. 2** (Violazione sostanziale - Obblighi positivi - Mancata adozione di misure adeguate ed efficaci per proteggere la vita dell'ufficiale militare a contratto che si sarebbe suicidato, in un contesto di molestie e maltrattamenti - Mancanza di un quadro normativo a tutela della vita del personale militare, in particolare in relazione alla prevenzione del suicidio) e **Art. 2** (Violazione procedurale - Mancata conduzione da parte delle autorità nazionali di un'indagine efficace sulle circostanze del decesso e mancato coinvolgimento dei richiedenti in misura sufficiente): [C. Eur., 8.11.2022, \*Hovhannisyan e Nazaryan c. Armenia\*, 2169/12 e 29887/14;](#)

**Art. 2 e Art. 3** (Violazioni sostanziali e procedurali - Inefficace indagine sui maltrattamenti e sulla morte, incentrata unicamente sulla versione ufficiale del suicidio - Gravi violazioni degli artt. 2 e 3 delle norme procedurali - Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dello Stato, che non ha fornito una spiegazione soddisfacente per la morte e le ferite): [C. Eur., 8.11.2022, \*Vardanyan e Khalafyan c. Armenia\*, 2265/12;](#)

**Art. 3** (Violazione procedurale - Inefficace indagine sulle accuse di aborti forzati e contraccezione forzata dopo uno stupro di tre pazienti con disabilità, da parte di un medico, in un manicomio residenziale neuropsichiatrico) e **Art. 3** (Violazione sostanziale - Obblighi positivi - Trattamenti inumani o degradanti - Mancata istituzione e applicazione effettiva da parte dello Stato convenuto di un sistema di protezione delle donne con disabilità intellettiva ricoverate in istituti psichiatrici contro gravi violazioni della loro integrità - Quadro giuridico interno privo di adeguate garanzie per ottenere un valido e libero consenso da parte delle donne - Inadeguata legislazione penale e mancanza di meccanismi per prevenire tali abusi - Mancata protezione dell'integrità fisica delle richiedenti dall'aborto non consensuale e, per quanto riguarda la prima richiedente, anche dalla contraccezione forzata): [C. Eur., 22.11.2022, \*G.M. e altri c. Repubblica di Moldavia\*, 44394/15;](#)

**Art. 3** (Violazione sostanziale - Trattamento degradante - Coercizione usata contro il ricorrente durante il suo trasporto in ospedale in un veicolo della polizia non resa strettamente necessaria dal suo comportamento) e **Art. 3** (Nessuna violazione sostanziale - Trattamento inumano e degradante - Campione di saliva prelevato al ricorrente in ospedale senza rischio per la sua salute) e **Art. 3** (Violazione procedurale - Indagini non sufficientemente approfondite ed efficaci): [C. Eur., 15.11.2022, \*Gungor c. Turchia\*, 3824/17;](#)

**Art. 3** (Violazione processuale - Nessuna violazione procedurale - Indagini inefficaci su accuse discutibili di maltrattamenti da parte di agenti di polizia - Accuse non provate "oltre ogni ragionevole dubbio", in parte a causa di carenze investigative): [C. Eur., 10.11.2022, \*Sládková c. Repubblica Ceca\*, 15741/15;](#)

**Art. 5 par. 1** (Nessuna violazione - Arresto legittimo e detenzione di quarantasei ore dell'allora governatore della Banca centrale lettone nell'ambito di un procedimento penale a suo carico - Esistenza di un ragionevole sospetto di aver commesso un reato - Assenza di arbitrarietà): [C. Eur., 10.11.2022, \*Rimšēvičs c. Lettonia\*, 56425/18;](#)



**Art. 6 par. 1** (Nessuna violazione - Equo processo - Debito fiscale prescritto dall'effetto retroattivo di una nuova giurisprudenza ma successivamente ripristinato, a controversia ancora in corso, da una normativa retroattiva ma prevedibile - Applicabilità in un caso fiscale dei principi giurisprudenziali in materia di legislazione retroattiva che influisce sulla determinazione giudiziaria di una controversia in cui lo Stato è parte - Le garanzie dell'art. 6 non si applicano con tutta la loro forza in materia fiscale, che non rientra nel nocciolo duro del diritto penale - Criteri per la valutazione del carattere imperativo dei motivi di interesse generale pertinenti) e **Art. 6 par. 1** (Nessuna violazione - La sostituzione dei motivi da parte della Corte di cassazione non viola il diritto di accesso a un giudice, il principio del contraddittorio e il principio della parità delle armi) e **Art. 6 par. 1** (Violazione - Eccessiva durata del procedimento): [C. Eur., 3.11.2022, Vegotex International S.A. c. Belgio, 49812/09](#);

**Art. 6 par. 1** (Nessuna violazione - Ottenimento e utilizzo di prove (sostanza velenosa) nella condanna di un arciprete per la preparazione dell'omicidio del segretario personale del Patriarca, non in contrasto con le esigenze del giusto processo) e **Art. 6 par. 1** (Violazione - Udienda pubblica - Esclusione del pubblico - Processo e appello svolti a porte chiuse - Mancata considerazione da parte del giudice del processo, non sanata in appello, di misure meno restrittive e dell'impatto della chiusura totale - Effetto negativo del processo a porte chiuse sulla fiducia del pubblico nella corretta amministrazione della giustizia) e **Art. 6 par. 2** (Violazione - Violazione della presunzione di innocenza a causa della combinazione di dichiarazioni pubbliche da parte di funzionari pubblici e autorità giudiziarie, diffusione del materiale del caso nei media e applicazione non uniforme dell'obbligo di non divulgazione che ha permesso al testimone principale di fare accuse pubbliche): [C. Eur., 3.11.2022, Mamaladze c. Georgia, 9487/19](#);

**Art. 6 par. 1** (Violazione - Equo processo - Il rifiuto da parte del giudice di merito della richiesta della ricorrente di commissionare una terza e decisiva perizia sul suo stato mentale all'epoca del reato, in seguito a due perizie di segno opposto, ha compromesso in modo significativo i diritti della difesa - La ricorrente è stata privata dell'opportunità di contestare efficacemente le prove peritali decisive - L'equità generale del processo è stata compromessa): [C. Eur., 8.11.2022, Gaggl c. Austria, 63950/19](#);

**Art. 8** (Nessuna violazione - Obblighi positivi - Vita privata - Misure appropriate adottate in tempi adeguati per proteggere l'integrità fisica della ricorrente, tenendo in debito conto la natura della violenza domestica da parte dell'ex marito - Decisione dei tribunali nazionali di revocare l'ordine restrittivo in vigore da oltre tre anni non irragionevole o manifestamente sproporzionata rispetto alle circostanze - Esistenza di un quadro giuridico che consenta alla ricorrente di denunciare la violenza domestica e chiedere la protezione delle autorità): [C. Eur., 17.11.2022, Malagic c. Croazia, 29417/17](#);

**Art. 11** (Violazione - Libertà di riunione pacifica - Ingiustizia delle pene detentive inflitte ai ricorrenti per aver partecipato a manifestazioni e raduni coprendosi il volto, scandendo slogan a sostegno del PKK e del suo leader e lanciando pietre contro i poliziotti): [C. Eur., 22.11.2022, Çiçek e altri c. Turchia, 48694/10](#).